

STATUTO

COMETA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILTA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASATENOVO LC VIA MANZONI 10

Numero REA: LC - 285662

Codice fiscale: 02318460132

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

AL N° 27613/19292
DI REP.RIO



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

È costituita con sede nel Comune di Casatenovo (Lecco) la Società cooperativa denominata "COMETA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

-----Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2049 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della Legge 381/91.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-

craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-
si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle
comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-
tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo
Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-
diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in
special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-
ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei
soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.---

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-
lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-
listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in
qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-
ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-
le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-
posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3



Paolo Panzeri
NOTAIO

aprile 2001, n. 142.-----

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-----

a) l'elaborazione, organizzazione e gestione in proprio di attività di educazione, animazione e formazione rivolta all'utenza dell'area materno-infantile, minorile e giovanile, ai portatori di handicap, all'area della terza età e ai singoli gruppi e Istituzioni che a vario titolo si occupino di problematiche ad essa attinenti, utilizzando a tale scopo gli stru-

	menti tecnico-operativi atti a garantire l'efficacia e la qua-	
	lità dell'intervento;-----	
	b) la gestione in conto proprio o conto terzi di nidi e scuole	
	materne, elementari e medie;-----	
	c) la gestione di centri di pronto intervento, centri diurni,	
	comunità all'alloggio, ludoteche, comunità di accoglienza, ca-	
	se-famiglia per minori, portatori di handicap ed anziani;-----	
	d) la promozione e gestione di attività di sensibilizzazione e	
	animazione delle comunità, anche con riferimento alle persone	
	anziane ed ai soggetti portatori di handicap;-----	
	e) l'attivazione di servizi domiciliari di assistenza e/o edu-	
	cativi di sostegno effettuati a favore di anziani, di portato-	
	ri di handicap e minori tanto presso la famiglia che presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;-----	
	f) la gestione di attività ricreative, culturali, di soggiorno,	
	case-vacanza, centri estivi a favore di anziani, di porta-	
	tori di handicap e minori;-----	
	g) l'erogazione di servizi a privati, imprese, Enti Pubblici	
	ed organi dello Stato;-----	
	h) la fornitura di servizi di ristoro e catering, la fornitura	
	di servizi innovativi e prodotti per la fascia d'età 0-6 anni,	
	la fornitura di servizi di psicomotricità e acquaticità e la	
	gestione di mense e case di riposo;-----	
	i) la promozione e la gestione di corsi di formazione pedago-	
	gica specifica in relazione alla fascia d'età 0-6 anni anche	
	- 4 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

con contributo dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati

in genere.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme

di Legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

ività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-

trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e

finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-

tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,

attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-

giungimento degli scopi sociali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-

scrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai

sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme

modificative ed integrative.-----

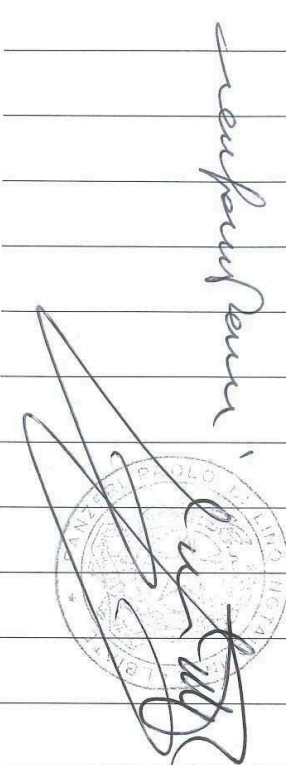
Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipa-

zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non

di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-

loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con partico-

lare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre

	cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità	
	di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla Legge a Cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.-----	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----	
	-----TITOLO III-----	
	-----SOCI COOPERATORI-----	
	-----Art. 5 (Soci cooperatori)-----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----	

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-

- 6 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

getto della cooperativa, possono partecipare direttamente

all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed

al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraver-

so l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.-----

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali

adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di

lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e ca-

pacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni

caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al

medesimo;-----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-

vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-

lidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei

limiti previsti dalla Legge;-----

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-

direttamente, dei servizi della cooperativa.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,

pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-

mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.--

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-

ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-

dicare.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli

inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che

esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della

Cooperativa.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-
sente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
peratori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
re al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
le, nei limiti di Legge, viene fissata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione al momento dell'ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere
eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 10 del
presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-
no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-



Paolo Panzeri
NOTAIO

porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del

suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo

11 del presente statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-

menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-

perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione

all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio

inserimento nell'organizzazione aziendale.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di

Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento

della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-

te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di

recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-

ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci

di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-

ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del

Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei

soci cooperatori.-----

-----Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC e numero di fax se disponibili;-----

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di Legge;-----

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a



Paolo Panzeri
NOTAIO

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,
la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché
l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC ed il numero di fax
se disponibili;-----

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-
manda;-----

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-
quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-
da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul
libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-
sione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio
di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-
vocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consi-
glio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o
nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle



Paolo Panzeri
NOTAIO

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.-----

-----Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di

Amministrazione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici

scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo

espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-

cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-

ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,

nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;---

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--

-----Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-



Paolo Panzeri
NOTAIO

zione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2437 del codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so-

cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.---

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-



Paolo Panzeri
NOTAIO

stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,

salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare

al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per

adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazio-

ne, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del

valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dov-

te alla Società a qualsiasi titolo;-----

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

Cooperativa;-----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-

portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per

motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-

tivo.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con

avviso di ricevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e

39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del

provvedimento.-----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto

di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-

cio del provvedimento di esclusione.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

sponsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
vo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere
b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-
lamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
borso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della
prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-
ce civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto

effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992,
n. 59.-----

-----Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azio-
ni nominative trasferibili.-----

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 129,11 (centoventi-
nove virgola undici).-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per
il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22,
numero uno, lettera b) del presente statuto.-----

-----Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-
rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-



Paolo Panzeri
NOTAIO

strazione.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.-----

-----Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-

23 di 46



Paolo Panzeri
NOTAIO

computati applicando un coefficiente correttivo determinato

dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti

per legge e il numero di voti da essi portati;-----

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un

anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza

del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica

del recesso stesso.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-

tati da azioni del valore nominale di Euro 129,11 (centoventi-

nove virgola undici). Il valore complessivo delle azioni dete-

nute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di

Legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresen-

tati da azioni del valore nominale di Euro 129,11 (centoventi-

nove virgola undici), confluenti nel fondo per il potenziamen-

to aziendale;-----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente

non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-

ci deceduti;-----

all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla Legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;-----

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----Art. 23 (Ristorni)-----

	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, ha la facoltà di destinare parte dell'u-	
	tile a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci operatori.-----	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----	
	- qualifica professionale,-----	
	- compensi erogati,-----	
	- tempo di permanenza in cooperativa,-----	
	- 26 -	

- tipologia del rapporto di lavoro.-----

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei
servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,
potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-
retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-
seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni
di sovvenzione.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 24 (Organi sociali)-----

Sono organi della cooperativa:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione;-----

c) il Collegio dei Sindaci se nominato.-----

-----Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'Assemblea ordinaria:-----

a) approva il bilancio e destina gli utili;-----

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-
creto Legislativo n. 112 del 2017;-----

c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sov-
ventori;-----

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministra-
zione;-----

	e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla Legge;-----	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisio-	
	ne legale dei conti;-----	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;-----	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;-----	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;-----	
	k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla Legge e dal presente statuto.-----	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:-----	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;-----	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri;-----	
	3) le altre materie indicate dalla legge.-----	
	-----Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione,	
	- 28 -	

con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.-----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.-----

In alternativa, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di Legge, ovvero sul quotidiano locale "La Provincia di Lecco".-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappre-

	sentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.---	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.-----	
	-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 28.-----	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----	
	-----Art. 28 (Voto ed intervento)-----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	- 30 -	

hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei
versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore, sia esso persona fisica o persona
giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-
dio/video collegati a condizione che siano rispettati il meto-
do collegiale e i principi di buona fede e di parità di trat-
tamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-
mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-
lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-
menti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-
ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-

	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	

	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	

	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	

	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	

	- 32 -	

-----Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.-----

-----Art. 30 (Consiglio di amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	-----Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue controllate.-----	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	- 34 -	

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-

	ti della votazione;-----	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.-----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	---Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)---	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	- 36 -	

	Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituir-	
	li nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non	
	ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del	
	Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.-----	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.-----	
	-----Art. 34 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Am-	
	ministratori investiti di particolari cariche.-----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.-----	
	-----Art. 35 (Rappresentanza)-----	
	- 37 -	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.-----	
	-----Art. 36 (Collegio Sindacale)-----	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in posses-	
	so dei requisiti previsti dalla legge.-----	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.-----	
	Essi sono rieleggibili.-----	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	- 38 -	

	loro ufficio.-----	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-	
	che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.-----	
	La presenza alle riunioni del collegio sindacale può avvenire	
	anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicaione e videocomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	2. che sia consentito al sindaco incaricato della verbalizza-	
	zione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-	
	lizzazione;-----	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	- 39 -	

	-----Art. 37 (Revisione legale dei conti)-----	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio	
	Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-	
	stro.-----	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	-----Art. 38 (Clausola arbitrale)-----	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	- 40 -	

della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
soci.-----	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
alla clausola di cui al comma precedente.-----	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
perazione.-----	
-----Art. 39 (Arbitri e procedimento)-----	
Gli arbitri sono in numero di:-----	
a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
della determinazione del valore della controversia si tiene	
conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;---	
b) tre, per le altre controversie;-----	
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.-----	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
della Cooperazione.-----	
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
tà.-----	
- 41 -	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, del D.lgs. n.	
	5/2003.-----	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, del	
	D.lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine	
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.-----	
	- 42 -	

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 40 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Art. 42 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:-----	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;----	
	- 44 -	

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----

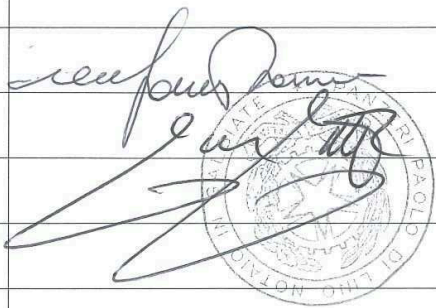
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----Art. 44 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "PAOLO DI LINO" around a central emblem.